

LETTERA DI INTENTI
TRA
COMITATO OLIMPICO INGLESE (BOA)
E
COMITATO OLIMPICO ITALIANO (CONI)

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il Comitato Olimpico Inglese è il Comitato Olimpico Nazionale della Gran Bretagna (BOA). Il Comitato Olimpico Italiano è il Comitato Olimpico dell'Italia (CONI).

2 SCOPO DI QUESTA LETTERA DI INTENTI

- 2.1 Questo documento non costituisce un contratto vincolante tra le Parti sotto la giurisdizione Inglese, Italiana o qualsiasi altra Nazionale o Internazionale giurisdizione. Esso deve essere considerato come una volontà delle due Parti di lavorare insieme per perseguire lo scopo di ogni singola Parte e nello spirito del Movimento Olimpico.
- 2.2 La lingua di questa lettera di intenti dovrà essere esclusivamente quella Inglese.

3 REGOLE GENERALI

- 3.1 Il BOA ed il CONI sono d'accordo di supportare lo sviluppo del Movimento Olimpico, la missione per la promozione della pace ed i valori morali ed etici dello sport. Le Parti sono d'accordo per comunicare e cooperare nella più completa applicazione dei principi di fair-play a tutti i livelli nelle attività sportive e condannano ogni sorta di discriminazione razziale.
- 3.2 Essendo a conoscenza della lotta internazionale al doping ed in accordo con ciò, le Parti garantiscono di supportare gli sforzi verso la eliminazione del doping, ambedue, individualmente nei loro rispettivi Paesi ed insieme nell'ambito dello Sport Internazionale.
- 3.3 Le Parti sono d'accordo di mantenersi in contatto vicendevolmente, e di collaborare, in aree di comune interesse nell'ambito del Movimento Sportivo Olimpico ed Internazionale e di interloquire unicamente tra loro come punto di contatto nei rispettivi Paesi per quanto riguarda le aree in oggetto ed altre questioni incluse in questa lettera di intenti.
- 3.4 Il BOA ed il CONI incoraggeranno lo sviluppo degli scambi tra gli atleti tra di loro e tra le Federazioni Sportive dei due Paesi per la partecipazione a competizioni ed allenamenti bilaterali e multilaterali ed anche lo scambio di esperienze tra dirigenti, allenatori, giudici, esperti e scienziati per la loro partecipazione a seminari, corsi ed esperienze, includendo anche incontri su argomenti di mutuo interesse.

4 TRAINING FACILITIES AND OLYMPIC GAMES

- 4.1 Le Parti sono d'accordo di assistersi nel processo di avvicinamento ai Giochi Olimpici sia Estivi che Invernali e di esplorare aree di mutuo interesse. Il BOA garantisce di assistere, in particolare, i seguenti sport estivi (Vela, Triathlon, Ciclismo su Pista, Scherma, Tiro a volo ed a segno, Golf ed Atletica Leggera). Il CONI garantisce di assistere, in particolare, i seguenti sport invernali (Snowboard, Pattinaggio di Velocità Short Track, Bob e Skeleton, Freestyle e Curling).
- 4.2 Nel caso che una Parte o le rispettive Federazioni Nazionali desiderino utilizzare le attrezzature Sportive nei due territori (sia per allenamenti, Gare preparatorie od altro), in particolare, (ma senza escludere altri sport) in relazione ai Giochi Olimpici Estive ed Invernali menzionate al punto 4.1, l'altra Parte è d'accordo di usare ragionevoli sforzi per assistere l'altro Paese con la necessaria preparazione delle strutture e della logistica in relazione alle suddette attività includendo, se necessario, un'azione di collegamento in qualsiasi discussione e negoziazione con terze parti (i.e. le Federazioni Nazionali).
- 4.3 Per quanto riguarda i Giochi Olimpici Estivi ed Invernali, ciascuna parte si impegna ad informare le sue rispettive Federazioni Nazionali dell'esistenza e natura di questa Lettera di Intenti e dovrà impegnarsi a lavorare con esse per presentare piani ed azioni da mettere in atto tra il mese di Settembre 2014 e luglio 2016 (per i Giochi Estivi) e tra ottobre 2014 e gennaio 2018 (per i Giochi Invernali).

5 ULTERIORI COOPERAZIONI TRA BOA E CONI

- 5.1 L'amministrazione dello Sport è avanzata in diversi campi, come la legge sullo Sport, le scienze applicate allo Sport e l'Amministrazione dello Sport. Le Parti sono anche d'accordo per collaborare anche per questioni inerenti il futuro dei Giochi Olimpici.
- 5.2 Le Parti sono anche d'accordo per condividere informazioni riguardanti le migliori procedure nel campo dell'Amministrazione dello Sport e di discutere le opportunità di scambiarsi importanti prassi amministrative.

6 COSTI

- 6.1 Facendo seguito agli accordi, se non diversamente pattuito tra le Parti, ogni Parte sarà completamente e solamente responsabile dei suoi costi in relazione a questo documento ivi comprese le spese di viaggio ed alloggio.

7 NESSUNA AGENZIA O PARTNER

- 7.1 Nulla di questa Lettera di Intenti dovrà essere demandato per creare Agenzie o Partnership o Joint Venture con nessuna giurisdizione Nazionale od Internazionale e nessuna delle Parti potrà tirarsi fuori essendo l'una agente dell'altra.

8 CORREZIONI E VARIAZIONI

- 8.1 Nessuna variazione a questa Lettera di Intenti sarà valida od effettiva sino a che venga Approvata, trascritta e firmata da una persona debitamente autorizzata dalle Parti per rappresentarle.

9 Termine

- 9.1 Questo accordo diventerà valido quando sarà reso esecutivo dalle Parti, e, se non terminerà prima, seguendo la clausola 9.2, rimarrà effettivo sino al 31 dicembre 2020. Dopo questa data, l'Accordo resterà effettivo per altri quattro anni se nessuna delle Parti notificherà all'altra, in forma scritta, sei mesi prima della sua scadenza della sua intenzione di cancellarlo o modificarlo.
- 9.2 Ognuna delle Parti è libera di notificare di terminare questo Accordo in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione.